

CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE Data 27/07/2010 EAL-07A

Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.



Circolare

EAL-07A

Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010 pag. 2 di 8

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione
Basica	21/01/2002	Prima Emissione della Circolare
А	27/07/2010	Adeguamento a pertinenti Regolamenti dell'Unione Europea

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	CONDIZIONI	3
2.1	Wet lease da operatori titolari di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC	3
2.2	Wet lease da operatori titolari di licenza di esercizio rilasciata in un altro Stato membro dell'Unione Europea o equiparato	4
2.3	Wet lease da operatori di uno Stato non membro EU	5
2.4	Procedure dell'operatore noleggiatore per i casi di wet lease per esigenze immediate, impreviste ed urgenti	
3.	LISTA DI OPERATORI NOLEGGIANTI CON RELATIVI AEROMOBILI	8
4.	DECORRENZA	8



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 3 di 8

1. PREMESSA

Il noleggio (wet lease) di aeromobili da parte di un'impresa nazionale titolare di una licenza di esercizio di servizi aerei ("vettore aereo comunitario") è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Per le definizioni di "licenza di esercizio" "servizio aereo" "vettore aereo" e "vettore aereo comunitario" si fa riferimento all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

In accordo al Regolamento ENAC "Certificato di Operatore Aereo per attività di Trasporto Aereo", le normative di riferimento per l'approvazione del contratto di noleggio di aeromobili sono rappresentate per i velivoli, dagli applicabili contenuti dell'Allegato III (EU-OPS) al Regolamento (CEE) 3922/91, come revisionato, paragrafo OPS 1.165, e per gli elicotteri, dagli applicabili contenuti del paragrafo 3.165 della JAR-OPS 3 all'emendamento vigente.

I metodi di soddisfacimento ed il materiale interpretativo a suo tempo pubblicato dalle JAA relativamente alla JAR-OPS 1, ritenuti dalla Commissione Europea ancora applicabili ai fini della EU-OPS, e alla JAR-OPS 3, sono presi a riferimento nella definizione della procedura oggetto della presente circolare (cfr. JAA Administrative & Guidance Material – Section IV-Operations – Part III – Leaflet 44 e JAR-OPS 3 - Section 2).

La presente Circolare definisce la procedura per l'ottenimento, da parte del titolare di licenza di esercizio di servizi aerei e di certificato di operatore aereo (COA), dell'approvazione da parte dell'ENAC dei contratti di noleggio di aeromobili da esso sottoscritti in qualità di noleggiatore (*lessee*), in particolare al fine di far fronte ad esigenze immediate, impreviste ed urgenti, in passato noti come *wet lease at short notice*. La procedura differenzia il caso di noleggio di aeromobili da vettori nazionali, da vettori di altri Paesi dell'Unione Europea (o equiparati) rispetto a quelli da vettori di Paesi terzi.

2. CONDIZIONI

Nei paragrafi che seguono sono indicate le casistiche e le condizioni per il wet lease di aeromobili a favore di vettori aerei nazionali in possesso di licenza di esercizio di servizi aerei rilasciata dall'ENAC. Rimane imprescindibile, da parte del vettore aereo noleggiatore (lessee), il rispetto dei requisiti generali relativi al trasporto aereo di cui agli Articoli 941 e segg. del codice della navigazione, come applicabili secondo le normative nazionali e comunitarie in vigore.

2.1 Wet lease da operatori titolari di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC

Il contratto di *wet lease* di qualsiasi durata per un aeromobile immatricolato in Italia o in un Paese comunitario appartenente alla flotta di un vettore aereo titolare di licenza di esercizio di servizi aerei e di COA in corso di validità rilasciati dall'ENAC si considera approvato da parte dell'ENAC in accordo, come applicabile, ai paragrafi OPS 1.165(b)(2) dell'Allegato III (EU-OPS) al Regolamento (CEE) 3922/91 e JAR-OPS 3.165(b)(2) nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Il noleggio non modifica la portata dell'attività del noleggiatore (*lessee*) sia per gli aspetti operativi che economico-finanziari, a meno che tale modifica sia stata oggetto di preventiva valutazione ed approvazione da parte dell'ENAC (in accordo al Reg. (CE) 1008/2008 e alla normativa EU-OPS / JAR-OPS 3 quale applicabile);



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 4 di 8

- b) la tipologia di operazioni da effettuare con l'aeromobile noleggiato non eccede quella riconosciuta nel COA del noleggiatore (*lessee*) e del noleggiante (*lessor*);
- c) le tratte oggetto del contratto di noleggio rientrano nell'area delle operazioni riconosciute al noleggiante nell'ambito del COA da esso detenuto in corso di validità;
- d) l'operatore nazionale noleggiatore (lessee) notifica preventivamente e senza ritardi la sottoscrizione del contratto e l'inizio del noleggio dell'aeromobile alla Direzione Operazioni responsabile della sua sorveglianza e alla Direzione Licenze, dando evidenza del rispetto delle condizioni sopra indicate e fornendo dettagli delle circostanze che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto, l'operatore noleggiante, la lunghezza del contratto e le tratte previste;
- e) l'operatore nazionale noleggiatore inoltre informa preventivamente del noleggio le Direzioni Aeroportuali interessate dalle operazioni di volo.

Le notifiche / informazioni possono essere inviate alle pertinenti strutture dell'ENAC anche con mezzi informatici.

La Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza sull'operatore di concerto con la Direzione Licenze si riserva la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra. Nei casi di inosservanza l'approvazione può essere limitata, sospesa o revocata.

Nota: il caso di sub-wet lease da parte di un operatore nazionale di un aeromobile appartenente ad un operatore estero comunitario, rientra nelle previsioni del paragrafo 2.2 seguente. Analogamente, Il caso di sub-wet lease da parte di un operatore nazionale di un aeromobile immatricolato in uno Stato non membro dell'Unione Europea, rientra nelle previsioni del paragrafo 2.3 seguente.

2.2 Wet lease da operatori titolari di licenza di esercizio rilasciata in un altro Stato membro dell'Unione Europea o equiparato

Per i casi di sostituzione di aeromobile per immediata imprevista ed urgente necessità (avaria aeromobile, riprotezione passeggeri, emergenze) il contratto di wet lease per un aeromobile sottoscritto a tale fine in qualità di noleggiatore (*lessee*) da un titolare di licenza per servizi aerei e di COA rilasciati dall'ENAC si considera approvato da parte dell'ENAC in accordo, come applicabile, ai paragrafi OPS 1.165(b)(2) dell'Allegato III (EU-OPS) al Regolamento (CEE) 3922/91 e 3.165(b)(2) della JAR-OPS 3 nelle seguenti casistiche:

- A. Contratto di wet lease per un velivolo immatricolato in uno Stato dell'Unione Europea, o equiparato, con un noleggiante (*lessor*) titolare di Licenza di esercizio di servizio aereo e relativo COA rilasciato dalla competente autorità di altro Stato Membro dell'Unione Europea, o equiparato, ai sensi dell'Allegato III (EU-OPS) al Regolamento (CEE) 3922/91
- B. Contratto di wet lease per un elicottero immatricolato in uno Stato dell'Unione Europea, o equiparato, con un noleggiante (*lessor*) titolare di Licenza per servizi aerei che detiene un COA rilasciato dalla competente autorità di altro Stato Membro dell'Unione Europea, o equiparato, ai sensi della JAR-OPS 3 all'emendamento in vigore.

Quanto sopra nel rispetto delle seguenti condizioni da parte del noleggiatore (lessee):

a) Il noleggio non modifica la portata dell'attività del noleggiatore (*lessee*) sia per gli aspetti operativi che economico-finanziari, (secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1008/2008 e dalla normativa EU-OPS / JAR-OPS 3 quale applicabile);



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 5 di 8

- b) nei confronti del noleggiante (*lessor*) o delle approvazioni rilasciate dalla rispettiva autorità non sono in vigore provvedimenti della Commissione o dell'ENAC restrittivi del principio/obbligo del mutuo riconoscimento delle approvazioni;
- c) il contratto di noleggio non ha una durata superiore ad un periodo di cinque giorni consecutivi, non prorogabile (non superiore a quattordici giorni, non prorogabile, nel caso di noleggio di un elicottero). Il contratto di noleggio riporta l'obbligo per il noleggiante di informare tempestivamente il noleggiatore in merito a qualsiasi evento o variazioni che hanno o potrebbero avere un impatto negativo sulle approvazioni o documentazioni del noleggiante su cui è stata basata la valutazione e la conseguente approvazione del relativo contratto di wet lease;
- d) la tipologia di operazioni da effettuare con l'aeromobile noleggiato non eccede quella riconosciuta nel COA del noleggiatore (*lessee*) e del noleggiante (*lessor*);
- e) le tratte oggetto del contratto di noleggio rientrano nell'aerea delle operazioni riconosciute al noleggiante nell'ambito del COA da esso detenuto in corso di validità;
- f) per la durata del contratto di noleggio i limiti dei tempi di volo, di servizio ed i requisiti di riposo del personale navigante stabiliti dal noleggiante per i propri equipaggi sono equivalenti a quelli fissati dal noleggiatore;
- g) per la durata del contratto di noleggio, è garantito il rispetto di quanto previsto per tali tipologie di contratto nel Regolamento ENAC "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano;
- h) l'operatore noleggiante si impegna a comunicare all'ENAC gli inconvenienti occorsi durante i voli effettuati per conto del noleggiatore italiano, in accordo a quanto previsto dal D.Leg.vo n. 213/2006;
- i) l'operatore nazionale noleggiatore (lessee) notifica preventivamente e senza ritardi il noleggio dell'aeromobile alla Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza e alla Direzione Licenze, dando evidenza del rispetto delle condizioni sopra indicate e fornendo dettagli delle circostanze che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto, l'operatore noleggiante, la lunghezza del contratto e le tratte previste;
- j) l'operatore nazionale noleggiatore inoltre informa preventivamente del noleggio le Direzioni Aeroportuali interessate dalle operazioni di volo.

Le notifiche / informazioni possono essere inviate alle pertinenti strutture dell'ENAC anche con mezzi informatici.

La Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza sull'operatore di concerto con la Direzione Licenze si riserva la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra. Nei casi di inosservanza l'approvazione può essere limitata, sospesa o revocata.

Se l'operatore nazionale intende reiterare o prolungare oltre i cinque giorni il noleggio, entro tale termine deve ottenere l'approvazione anticipata dalla Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza, dimostrando l'ulteriore esigenza di sostituzione di aeromobile per immediata imprevista ed urgente necessità.

I casi di noleggio di più lunga durata sono soggetti alle vigenti procedure di approvazione anticipata del contratto di noleggio.

2.3 Wet lease da operatori di uno Stato non membro EU

Per i casi di sostituzione di aeromobile per far fronte a situazioni di immediata, imprevista ed urgente necessità (avaria aeromobile, riprotezione passeggeri, emergenze), il contratto di wet



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 6 di 8

lease per un aeromobile sottoscritto a tal fine in qualità di noleggiatore (lessee), da un titolare di licenza di esercizio di servizi aerei e di COA rilasciati dall'ENAC è approvato anticipatamente rispetto all'inizio del noleggio da parte della Direzione Operazioni dell'ENAC responsabile della sorveglianza in accordo, come applicabile, ai paragrafi OPS 1.165(c)(2) dell'Allegato III (EU-OPS) al Regolamento (CEE) 3922/91 e 3.165(c)(2) della JAR-OPS 3 nelle seguenti casistiche:

- C. Contratto di wet lease per un velivolo immatricolato in uno Stato non membro dell'Unione Europea od ad esso equiparato (di seguito indicato come "Stato terzo"), con un noleggiante (*lessor*) titolare un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dalla competente autorità di uno Stato terzo
- D. Contratto di wet lease per un elicottero immatricolato in uno Stato terzo, con un noleggiante (lessor) titolare un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato dalla competente autorità di uno Stato terzo

Quanto sopra se da parte del noleggiatore (*lessee*) sono verificate e/o rispettate le seguenti condizioni:

- a) Il noleggiante non è incluso nell'elenco corrente dei vettori aerei soggetti a divieto operativo totale nel territorio dell'UE o le cui attività sono soggette a restrizioni operative nel territorio dell'UE (rif. Regolamento (CE) n. 474/2006 come revisionato), ovvero non è soggetto a specifici provvedimenti emessi dall'ENAC di divieto operativo totale od inerenti restrizioni operative sul territorio Italiano;
- b) Il noleggiante detiene un COA, in corso di validità rilasciato da uno Stato che è firmatario della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (Convenzione ICAO) per il tipo di aeromobile oggetto del noleggio e quest'ultimo è omologato EASA o ritenuto accettabile in termini di omologazione e ciascun esemplare di aeromobile individuato per il noleggio è munito di un certificato di navigabilità standard, o di un titolo equivalente, in corso di validità:
- c) il contratto prevede il noleggio di durata non superiore ad un periodo di cinque giorni consecutivi per ogni singolo evento, non prorogabile (non superiore a quattordici giorni, non prorogabile, nel caso di noleggio di un elicottero). Il contratto di noleggio riporta l'obbligo per il noleggiante di informare tempestivamente il noleggiatore in merito a qualsiasi evento o variazioni che hanno o potrebbero avere un impatto negativo sulle approvazioni o documentazioni del noleggiante su cui è stata basata la valutazione e la conseguente approvazione del relativo contratto di wet lease;
- d) il noleggio non modifica la portata dell'attività del noleggiatore (*lessee*), sia per gli aspetti operativi che economico-finanziari (secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1008/2008 e dalla normativa EU-OPS / JAR-OPS 3 quale applicabile);
- e) la tipologia di operazioni da effettuare con l'aeromobile noleggiato non eccede quella riconosciuta nel COA del noleggiatore (*lessee*) e del noleggiante (*lessor*);
- f) le tratte oggetto del contratto di noleggio rientrano nell'aerea delle operazioni riconosciute al noleggiante nell'ambito del COA da esso detenuto in corso di validità;
- g) per la durata del contratto di noleggio i limiti di servizio e di riposo stabiliti dal noleggiante per i propri equipaggi sono equivalenti a quelli fissati dal noleggiatore;
- h) per la durata del contratto di noleggio, è garantito il rispetto di quanto previsto per tali tipologie di contratto nel Regolamento ENAC "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano";



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 7 di 8

- i) l'operatore noleggiante deposita presso la Direzione Operazioni, per il successivo inoltro alla Direzione Licenze, il certificato di assicurazione secondo quanto previsto dalla Circolare ENAC EAL-17, par.7;
- j) l'operatore noleggiante si impegna a comunicare all'ENAC gli inconvenienti occorsi durante i voli effettuati per conto del noleggiatore italiano, in accordo a quanto previsto dal D.Leg.vo n. 213/2006;
- k) ad eccezione degli operatori noleggianti titolari di COA rilasciati dalla FAA e dal Transport Canada, è stata effettuata dal noleggiatore una verifica documentale sull'operatore noleggiante al fine di confermare che esso soddisfa standard operativi e di addestramento dell'equipaggio equivalenti a quelli della EU-OPS, standard per l'esecuzione e delibera della manutenzione equivalenti alla Parte 145 e standard di gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati nel COA equivalenti alla Parte M;

L'operatore nazionale noleggiatore (*lesse*) nel richiedere l'approvazione anticipata del contratto di noleggio, deve assicurare alla Direzione Operazioni responsabile della sua sorveglianza, del rispetto delle condizioni sopra indicate fornendo dettagli e documentazione dell'operatore e dell'aeromobile oggetto del noleggio, del contratto e della sua durata, le tratte previste e le verifiche effettuate sugli standard adottati dal noleggiante. La Direzione Operazioni effettuate le verifiche del caso con esito favorevole, con l'ausilio della Direzione Licenze per gli aspetti assicurativi ed economico-finanziari, approva il contratto di noleggio.

L'operatore nazionale noleggiatore (*lesse*) notifica preventivamente e senza ritardi l'inizio di ogni singolo caso di noleggio dell'aeromobile alla Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza e alla Direzione Licenze e informa inoltre le Direzioni Aeroportuali interessate dalle operazioni di volo. Le notifiche / informazioni possono essere trasmesse con mezzi informatici.

La Direzione Operazioni responsabile della sorveglianza sull'operatore di concerto con la Direzione Licenze si riserva la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra. Nei casi di inosservanza l'approvazione può essere limitata, sospesa o revocata.

I casi di noleggio di più lunga durata sono soggetti alle vigenti procedure di approvazione anticipata del contratto di noleggio, nel rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

2.4 Procedure dell'operatore noleggiatore per i casi di wet lease per esigenze immediate, impreviste ed urgenti

Gli operatori titolari di licenza di esercizio di servizi aerei di COA che intendessero stipulare contratti per il noleggio di aeromobili per esigenze immediate, impreviste ed urgenti devono predisporre nella propria manualistica una apposita procedura conforme alla presente Circolare. Tale procedura dovrà in particolare contenere le condizioni e le modalità poste in essere per:

- gli accertamenti sull'operatore noleggiante e sugli aeromobili oggetto del contratto di noleggio;
- la verifica del soddisfacimento continuo delle condizioni di cui al paragrafo 2.3 precedente;
- la notifica e le informazioni alle strutture dell'ENAC prima dell'inizio del noleggio,
- la conservazione dei dati e della documentazione relativa al noleggio per almeno dodici mesi, salvo se diversamente richiesto dall'ENAC per esigenze di indagine;



Noleggio di aeromobili da parte di titolari di licenza di esercizio di servizi aerei

27/07/2010

pag. 8 di 8

- limitare o sospendere il contratto di noleggio qualora intervenissero eventi o variazioni che hanno un impatto negativo sulle approvazioni o documentazioni del noleggiante su cui è stata basata la valutazione e la conseguente approvazione del relativo contratto di wet lease.

3. LISTA DI OPERATORI NOLEGGIANTI CON RELATIVI AEROMOBILI

Gli operatori noleggianti (*lessor*) ed i relativi aeromobili che sono stati favorevolmente valutati in accordo al precedente paragrafo 2.3 e i cui contratti di noleggio sono stati approvati dall'ENAC, sono elencati in un'apposita lista approvata dalla Direzione Operazioni competente e contenuta nella procedura sul *wet lease* nella manualistica dell'operatore nazionale noleggiatore (*lessee*).

Sulla base del contratto di noleggio approvato e fermo restando il continuo soddisfacimento delle condizioni di precedente paragrafo 2.3, l'operatore nazionale noleggiatore può fare ricorso ad aeromobili (individuati nominalmente nel contratto) di ciascun operatore noleggiante inserito nella lista per ciascun evento in cui si configuri un'esigenza immediata, imprevista ed urgente per brevi periodi non consecutivi, comunque non superiori a 5 giorni consecutivi (non superiori a 14 giorni nel caso di noleggio di elicotteri), limitandosi a notificare preventivamente l'inizio del noleggio dei suddetti aeromobili alla Direzione Operazioni responsabile della sua sorveglianza, alla Direzione Licenze e informando le Direzioni Aeroportuali interessate dalle operazioni di volo.

La permanenza degli operatori di Stati terzi in tale lista rimane valida per un periodo dodici mesi. La rivalidazione di ogni operatore elencato in quella lista al termine del periodo seguirà una procedura analoga a quella del rilascio dell'approvazione iniziale per l'inserimento in Ilsta.

Un operatore noleggiante (*lessor*) già inserito in una lista in corso di validità di un operatore nazionale può essere inserito nella lista di un altro operatore nazionale noleggiante se l'operatore che richiede l'inserimento del noleggiatore nella propria lista dimostra alla Direzione Operazioni responsabile della sua sorveglianza:

- di avere a propria disposizione le documentazioni e registrazioni delle verifiche effettuate con esito favorevole dall'altro operatore nazionale;
- che tali verifiche sono da ritenersi aggiornate e sufficienti per ricomprendere i casi di noleggio per le proprie esigenze di sostituzione di aeromobile per far fronte a situazioni di immediata, imprevista ed urgente necessità (avaria aeromobile, riprotezione passeggeri, emergenze);
- a tali scopi ha stipulato un contratto di noleggio di aeromobile a suo favore con l'operatore noleggiante da inserire nella lista.

Tale contratto è approvato dalla Direzione Operazioni prima dell'inserimento del noleggiante nella lista.

4. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione ed annulla e sostituisce l'edizione EAL-07 del 21 Gennaio 2002.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Alessio Quaranta